

LA RESPONSABILITÀ PER INOSSERVANZA DELLE NORMATIVE ANTI-COVID NELL'AMBITO DELLE SOCIETÀ DI CALCIO PROFESSIONISTICHE IL «CASO TAMPONI-LAZIO»

di MANFREDI LANZA*

SOMMARIO: 1. Premesse – 2. L'atto di deferimento della Procura Federale e i verdetti degli organi di giustizia endofederale – 3. Le pronunce delle SS.UU. del Collegio di Garanzia dello Sport – 4. Le motivazioni dei giudizi delle SS.UU.: analisi critica – 5. I fatti successivi e il giudizio di rinvio: considerazioni conclusive.

1. *Premesse*

Di recente il Collegio di Garanzia dello Sport, con due diverse e contestuali decisioni¹ rese nella sua massima composizione, è intervenuto su una discussa controversia mediaticamente nota come «caso tamponi-Lazio», cristallizzando così il proprio orientamento in relazione ad alcune questioni di indubbio rilievo concernenti l'interpretazione ed applicazione in ambito sportivo e, in specie, calcistico, delle specifiche normative sanitarie di contrasto alla situazione pandemica ed alle consequenziali responsabilità connesse alla loro violazione. Le questioni predette si intrecciano, poi, con quelle inerenti ai rapporti tra le diverse figure professionali operanti all'interno delle società calcistiche ed all'estensione in tale ambito di talune specifiche regole civilistiche.

Da fatti esterni al giudizio, ma intervenuti nel corso dei diversi procedimenti, emergono, altresì, interessanti spunti di riflessione in merito alla concreta efficacia delle decisioni di annullamento con rinvio rese dal Collegio di Garanzia dello Sport ed aventi ad oggetto, specificamente, le sanzioni comminate dagli organi di giustizia endofederale.

I giudici sportivi intervenuti nella vicenda in esame si sono trovati di fronte a problematiche ingenerate, ancora una volta², dall'evolversi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che, com'è noto, ha impattato violentemente, oltre che su tutti i campi della società civile, anche sul mondo dello sport e, in specie, del calcio professionistico.

Su questo ambito la necessità, fondata su pressanti spinte economiche, di accelerare la ripresa dei campionati ed il regolare svolgimento delle competizioni, si è scontrata inizialmente con quella più generale di massimizzare la salvaguardia della salute pubblica, causando, in ultimo, l'emersione di un complesso apparato di disposizioni sanitarie, di

*Dottorando di ricerca in «Scienze Umane: dinamica dei sistemi, patrimonio culturale, studi culturali» nell'Università di Palermo.

¹ Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 84/2021, consultabile *on line* all'indirizzo www.coni.it e Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 85/2021, consultabile *on line* all'indirizzo www.coni.it.

² Con riguardo alle ulteriori controversie sorte in tale contesto cfr., in specie, Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 1/2021, consultabile *on line* all'indirizzo www.coni.it, relativa alla nota vicenda intercorsa tra la Società Sportiva Calcio Napoli e la società Juventus Football Club.

fonte statale e federale, specificamente emanate al fine di ricercare un equo contemperamento tra queste opposte esigenze.³

Tuttavia, il susseguirsi incessante di tali interventi normativi a carattere straordinario ha determinato, per converso, l'insorgere di contrasti nuovi e, sovente, di difficile risoluzione, che hanno reso necessario l'intervento chiarificatore degli organi di giustizia sportiva e, nella specie, del Collegio di Garanzia dello Sport.

Gli avvenimenti che hanno dato avvio alla controversia di cui si discorre si collocano precipuamente in tale contesto e, in particolare, in un periodo esattamente coincidente con i primi mesi di operatività di tale complessa disciplina.

2. L'atto di deferimento della Procura Federale e i verdetti degli organi di giustizia endofederale

La controversia trae origine dall'atto di deferimento con cui, in data 16 febbraio 2021⁴, la Procura Federale ha contestato al Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante, al responsabile sanitario ed al medico sociale della S.S. Lazio S.p.A.⁵, oltre che alla stessa società calcistica a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, la violazione degli artt. 4, co. 1, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC⁶ e 44, co.1, delle NOIF⁷, nonché dei Protocolli sanitari FIGC⁸, delle Circolari del Ministero della Salute specificamente rivolte al settore dell'attività agonistica di squadra professionista⁹ e del CU/78A della

³ Dopo i primi interventi governativi che hanno determinato la sospensione di tutti gli eventi e le competizioni sportive, v. i D.P.C.M. del 9 marzo 2020, del 13 aprile 2020 e del 17 maggio 2020, si è poi affermata una linea del Governo in senso favorevole alla ripresa dei campionati di calcio professionistico, mediante l'apposito modellamento delle normative di carattere sanitario alle dinamiche del settore calcio. Ciò ha permesso la conclusione dello scorso campionato (*i.e.* stagione sportiva 2019/2020), nonché l'avvio di quello in corso (*i.e.* stagione sportiva 2020/2021).

⁴ L'atto di deferimento della Procura Federale Nazionale è consultabile *on line* all'indirizzo www.figc.it.

⁵ In generale, sul tema della responsabilità del medico sportivo, v. G. AGRIFOGLIO, *La responsabilità del medico sportivo*, Torino, 2010 e R. TUCCILLO, *La responsabilità del medico sportivo*, in questa *Rivista*, Vol. 1/2020, pp. 19 e ss.

⁶ Ai sensi dell'art. 4, co. 1, del CGS «i soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva».

⁷ Ai sensi dell'art. 44, co. 1, delle NOIF «Le società devono provvedere a sottoporre i calciatori, gli allenatori, i direttori tecnici ed i preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni».

⁸ Come chiarito nella premessa della decisione del Tribunale Federale Nazionale relativa al caso in esame, si fa riferimento a «Indicazioni per la Ripresa degli Allenamenti delle Squadre di Calcio Professionistiche e degli Arbitri» del 22 maggio 2020, «Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità a porte chiuse, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, Versione 22 giugno 2020, con l'aggiornamento degli «Aspetti Medici» del 28 settembre 2020, Aggiornamento dei Protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30 ottobre 2020».

⁹ Come chiarito nella premessa della decisione del Tribunale Federale Nazionale relativa al caso in esame, si fa riferimento alle Circolari del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 (prot. 0021463-18/06/2020-DGPRES-DGPRES-P), 12 ottobre 2020 (prot. 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P) e 30 ottobre 2020 (prot. 0035324-30/10/2020-DGPRES-DGPRES-P).

FIGC¹⁰, in relazione ad alcune condotte attuate nell'ambito di gare svoltesi tra il 12 ottobre ed il 3 novembre 2020.

I comportamenti contestati consistevano, in particolare, nella omessa tempestiva comunicazione alle Autorità competenti della positività al Covid-19 di alcuni tesserati, riscontrata a seguito dell'effettuazione dei tamponi nei giorni antecedenti alle gare¹¹, nonché dei «contatti stretti» dei tesserati positivi, nella omessa definizione in accordo con le ASL competenti delle modalità dell'isolamento fiduciario dei tesserati del Gruppo Squadra «positivi» e della quarantena di quelli «negativi», nonché dei «contatti stretti» dei tesserati «positivi», nella omessa attivazione delle misure di prevenzione sanitaria con riferimento ai «contatti stretti» degli stessi tesserati¹², nella omessa sottoposizione di due tesserati¹³ al periodo di isolamento prescritto per i casi di asintomaticità, oltre che nell'inserimento degli stessi in due distinte gare, in un caso anche tramite il concreto ingresso in campo.

In primo grado, il Tribunale Federale Nazionale, con la decisione del 6 aprile 2021 n. 132¹⁴ ha confermato, ad eccezione di un solo capo di incolpazione¹⁵, le contestazioni mosse dalla Procura nei confronti del medico sociale e del responsabile sanitario, mentre ha circoscritto la responsabilità del Presidente della società ai soli comportamenti concernenti il mancato isolamento e l'ingresso dei due tesserati asintomatici nei locali della società ed in campo; per tali ragioni, ha irrogato nei confronti di entrambi i sanitari la sanzione dell'inibizione per dodici mesi, limitandola a sette per il Presidente ed applicando, altresì, un'ammenda di euro 150.000 a carico della società calcistica¹⁶.

¹⁰ Il CU/78A della FIGC, recante la disciplina sanzionatoria per i casi di mancata osservazione dei protocolli, è consultabile *on line* all'indirizzo www.figc.it.

¹¹ Si fa riferimento a mancati adempimenti relativi a tre incontri: Brugge-Lazio (Champions League) del 28 ottobre 2020; Zenit-Lazio (Champions League) del 4 novembre 2020; Torino-Lazio (incontro di campionato) del 1 novembre 2020.

¹² Quelli evidenziati sono gli addebiti di cui alle lett. a), b), c), dell'atto di deferimento. Non rileva, ai fini della presente disamina, l'addebito di cui alla lett. d), ritenuto inconsistente da tutti gli Organi di giustizia poi intervenuti. La procura contestava infatti anche l'«aver consentito o, comunque, non aver impedito ai calciatori Thomas Strakosha, Lucas Pezzini Leiva e Ciro Immobile di svolgere, con il restante «Gruppo Squadra», l'intero allenamento della mattinata del 3 novembre 2020, sino al termine dello stesso, nonostante la positività dei citati calciatori ai tamponi cd. «UEFA», effettuati dal Laboratorio Synlab, fosse nota al dott. Rodia (MLO – Medical Liaison Officer della SS Lazio Spa) sin dalle ore 10,34/10,49 del 3 novembre 2020, in quanto contattato dal Point of Contact (POC) della Synlab in quella fascia oraria». Sul punto tuttavia già il TFN ha rilevato che, con riferimento a tale episodio, «il Collegio ritiene che la difesa della Lazio ha fornito elementi idonei – non confutati sul punto dalla Procura Federale che inducono a ritenere non provata la circostanza contestata, anche in ragione del brevissimo lasso di tempo che può essere intercorso dall'intervenuta ricezione della comunicazione delle positività alla fine del programmato allenamento».

¹³ Lett. e) ed f) dell'atto di deferimento. La lettera e) riguarda il calciatore Ciro Immobile, il quale è stato utilizzata nell'incontro Torino-Lazio fissato in data 1 novembre 2020 nonostante il tampone effettuato in data 26 ottobre 2020; la lettera f) riguarda invece il calciatore Djavan Anderson, il quale è stato inserito nell'incontro Lazio-Juventus fissato in data 8 novembre 2020 nonostante il tampone effettuato in data 2 novembre 2020.

¹⁴ La decisione in esame è consultabile *on line* su www.figc.it.

¹⁵ Lett. d) dell'atto di deferimento della Procura Federale.

¹⁶ La S.S. Lazio S.p.A. è pertanto di conseguenza chiamata a rispondere: a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6, co. 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Presidente del Consiglio di Gestione e Legale rappresentante della stessa; a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6, co. 2, del CGS per le condotte ascrivibili agli altri due soggetti coinvolti; a titolo di responsabilità propria, richiamando il già citato C.U. 78/A FIGC, per l'inosservanza dei Protocolli Sanitari federali validati dalle competenti autorità nazionali.

Il TFN sul punto, oltre a rimarcare l'indubbio rilievo rivestito dalla figura del medico sociale¹⁷, argomenta rinviando tanto al Parere del Comitato Tecnico Scientifico del 12 giugno 2020 n. 88¹⁸, rilevando come lo stesso abbia «posto l'accento sulla necessità che venisse rispettato, nell'adempimento delle prescrizioni imposte dal protocollo, l'obbligo di procedere all'immediato isolamento in quarantena del soggetto risultato contagiato e di provvedere all'immediata segnalazione all'Autorità sanitaria competente», quanto alla Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 n. 21463¹⁹, ritenendo che questa abbia «espressamente richiamato il predetto verbale».

Con riguardo, invece, alla figura del Presidente della società, il Tribunale ha ritenuto opportuno operare una differenziazione tra le condotte contestategli, chiarendo che, pur nella posizione rivestita, non fossero allo stesso imputabili gli obblighi relativi alle comunicazioni all'ASL ed alle determinazioni di concerto con la stessa ASL delle misure di contenimento dei contagi.

Ciò perché gli adempimenti in questione, secondo l'indirizzo del TFN, attengono a specifiche condotte di natura medica connotate da profili di discrezionalità tecnica che, come tali, in una complessa organizzazione non possono che essere devolute ai soggetti responsabili del settore sanitario, che ne devono perciò assumere le relative responsabilità.

Il rilievo predetto, fatto proprio dall'organo di primo grado, prescinde dalla sussistenza di un'espressa delega operata dal vertice societario nei confronti dei sanitari, sull'assunto che già l'art. 44, co. 2, delle NOIF prevede uno specifico obbligo in capo alle società sportive di tesserare un medico sociale ed un responsabile sanitario i cui compiti sono delineati dalla stessa normativa²⁰. Esso non vale, per contro, ad escludere la responsabilità del Presidente della società per le condotte concernenti l'ingresso dei tesserati risultati già positivi nei locali della società ed in campo, non potendosi in tali ipotesi rinviare «alla

¹⁷ Il Tribunale Federale Nazionale, alle pp. 9 e 10 della decisione relativa al caso in esame, richiama infatti Cass., sez. lav., n. 85/2003, a mente della quale «prudenza e la diligenza non debbano mai difettare nel medico sportivo tenuto ad adeguare i propri interventi alla natura ed al tasso di pericolosità dell'attività prestata. In un siffatto contesto, diretto a fare dello sport un sicuro strumento di perseguimento della salute di coloro che lo praticano e non certo occasione di danni irreversibili, si è anche sottolineato come la condotta del medico sportivo, dal punto di vista dei diversi connotati che può assumere la colpa, debba, in ragione alla sua peculiare specializzazione, essere valutata con maggiore rigore di quanto richiesto in relazione all'operato di un medico generico».

¹⁸ Si veda il verbale n. 88 della riunione del 12 giugno 2020 tenutasi presso il Dipartimento della Protezione Civile, consultabile *on line* all'indirizzo www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/verbali-comitato-tecnico-scientifico-coronavirus.

¹⁹ V. Circolare Ministero della Salute prot. n. 21463 del 18 giugno 2020, consultabile *on line* all'indirizzo www.trovanorme.salute.gov.it

²⁰ Ai sensi dell'art. 44, co. 2, NOIF «ogni società ha l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale. In particolare, il medico sociale responsabile sanitario provvede a sottoporre i medesimi professionisti agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla scheda sanitaria di cui al successivo comma 4), con periodicità almeno semestrale, nonché in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute del professionista. Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda sanitaria, che viene aggiornata e custodita esclusivamente dal medico sociale responsabile sanitario. Il medico sociale responsabile sanitario può disporre l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, avvalendosi, se necessario, di strutture pubbliche o private di propria fiducia».

sopra richiamata specialità tecnica della materia e alla non intestazione in capo al predetto degli specifici compiti in materia di attivazione dei protocolli burocratico-sanitari»²¹.

Avverso tale decisione sia la Procura Federale che i deferiti hanno proposto ricorso innanzi alla Corte Federale di Appello che, con la decisione del 7 maggio 2021 n. 103²², ha rideterminato in dodici mesi, e dunque *in peius*, la sanzione dell'inibizione a carico del Presidente, aggravando di conseguenza anche l'ammenda nei confronti della società, e confermando, invece, le condanne irrogate nei confronti dei medici sociali.

L'organo adito in sede di ricorso infatti, per un verso, ha sostanzialmente aderito alla ricostruzione operata in primo grado con riguardo alla responsabilità dei medici sociali, sottolineando, *incidenter tantum*, alcune considerazioni dirette ad inasprirne il giudizio di responsabilità. Infatti, *ad abundantiam*, il giudicante evidenzia che le condotte contestate si pongono in palese contrasto, oltre che con le diverse fonti indicate nell'atto di deferimento dalla Procura e nel *decisum* del Tribunale, con la generale disciplina di cui agli artt. 257 del Testo Unico delle leggi sanitarie²³ e 8 del codice deontologico, sull'assunto che l'autonomia dell'ordinamento sportivo non può certo determinare l'esenzione dai doveri che incombono sui cittadini comuni.

La Corte Federale, per contro, ha invece ritenuto errata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha limitato la responsabilità del Presidente della società alle sole ipotesi concernenti il mancato isolamento e l'ingresso nei locali sociali dei due tesserati asintomatici. Ciò in quanto è considerata «illogica e non consequenziale la distinzione operata dal primo giudice in relazione alla condotta del Lotito, considerato non imputabile per quel che riguarda le contestazioni dei primi tre capi e, viceversa, responsabile per le residue condotte», trattandosi di fatti «che vanno unitariamente considerati» e che necessitano, in conclusione, della medesima sanzione²⁴ a titolo di responsabilità per *culpa in eligendo* e per *culpa in vigilando* sul presupposto che lo stesso «certamente non ha potuto non rendersi conto della condotta omissiva tenuta dai dottori Pulcini e Rodia».²⁵

²¹ Cfr. p. 12 della decisione del Tribunale Federale Nazionale relativa alla vicenda in esame, ove si legge che «infatti, la semplice conoscenza [...] del mero dato storico avrebbe dovuto imporre anche in capo al soggetto dotato di potere di rappresentanza [...] un comportamento idoneo a vietare categoricamente ai due calciatori positivi di poter rientrare nei ranghi della squadra ed imporre loro l'isolamento previsto, in siffatti casi, per tutti gli individui che si trovino in situazione analoga».

²² La decisione della Corte Federale di Appello in esame è consultabile *on line* all'indirizzo www.figc.it.

²³ Cfr. il R.D. n. 1265 del 1934, art. 257, co.1, secondo cui «qualsiasi medico chirurgo legalmente abilitato all'esercizio della professione è tenuto a prestare l'opera sua per prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive nel comune, al quale sia stato destinato rispettivamente dal prefetto o dal Ministro per l'interno, a seconda che il comune appartenga o non alla Provincia nella quale il sanitario risiede».

²⁴ La Corte Federale, a p. 28 della decisione n.103/2021, conclude sul punto rilevando che «in altre parole: l'inerzia del Lotito si concretizzò in due (non scindibili) condotte omissive: la mancata segnalazione dei casi di positività e il mancato isolamento dei positivi».

²⁵ La Corte evidenzia, infatti, come «anche a voler ritenere provato (cosa che non è) che tale delega sia stata conferita e sia stata conferita validamente (cosa di cui esiste prova contraria, per stessa ammissione del Difensore), è evidente che il delegante, in presenza della inerzia dei delegati, avrebbe dovuto imporre agli stessi di effettuare le doverose comunicazioni, ovvero provvedere di persona, sostituendosi ad essi».

3. Le pronunce delle SS.UU. del Collegio di Garanzia dello Sport

In ultimo, è intervenuto il Collegio di Garanzia dello Sport riunito a Sezioni Unite che, decidendo sui ricorsi presentati dal Presidente della società e dai medici sociali²⁶, ha annullato con rinvio la decisione della Corte Federale di Appello, ritenendo che gli addebiti contestati, rispetto ad alcuni specifici profili, non risultano suffragati da valide argomentazioni giuridiche, rendendo perciò necessaria una rimodulazione *in melius* delle sanzioni applicate.

In specie, con la sentenza n. 84/2021, emessa nel giudizio promosso dai medici sociali e dalla società calcistica, le SS.UU. hanno accolto in larga parte²⁷ i motivi di ricorso, evidenziando numerosi profili di inconsistenza della decisione di secondo grado con riguardo, in particolare, alle contestazioni concernenti l'obbligo di procedere all'identificazione dei contatti stretti ed alla prescrizione della quarantena.

In primis, il Supremo Collegio incentra l'attenzione sui referenti normativi fondanti la responsabilità dei ricorrenti, individuandoli nei Protocolli sanitari anti-covid richiamati nell'atto di deferimento e nella normativa di fonte statale in materia di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica.

Sul punto le Sezioni Unite precisano che da un'attenta lettura della Circolare ministeriale del 18 giugno 2020 n. 21463, con la quale sono state dettate le modalità attuative della procedura di «ricerca dei contatti» (*contact tracing*) nell'ambito dell'attività

²⁶ In entrambi i casi il ricorso è stato proposto anche dalla stessa S.S. Lazio S.p.A.

²⁷ Nella decisione in esame il decidente ha respinto tuttavia le censure contenute nei primi quattro motivi di ricorso: 1) «violazione dei principi costituzionali in materia di indipendenza dell'organo, nullità della *prorogatio sine die* del giudice», il Collegio ha ritenuto che la «*prorogatio* non è invero riscontrabile nella fattispecie de qua, come correttamente osservato dalla CFA, posto che con il C.U. n. 12/2020 le cariche sono state espressamente prorogate fino al 30 giugno 2021»; 2) «Violazione o errata applicazione degli artt. 112 c.p.c., 521 c.p.p. e 7 legge n. 300/70. Nullità della sentenza a sorpresa», il Collegio ha ritenuto che «la pronuncia della CFA fonda la responsabilità dei ricorrenti sulle medesime condotte delineate nell'atto di deferimento, i cui referenti normativi vengono, peraltro, espressamente richiamati nella stessa pronuncia della CFA e, per ciò che concerne, in particolare, il C.U. n. 78/A, fatti oggetto di specifica valutazione in ordine alla sua efficacia e portata applicativa»; 3) «Errata applicazione del C.U. FIGC n. 78/A del 2020. Violazione dell'art. 7 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Violazione dell'art. 2 della legge n. 689/81. Violazione del combinato disposto degli artt. 27, comma 2, dello Statuto FIGC e 7, comma 5, lett. l), dello Statuto CONI», il Collegio ha ritenuto che «il C.U. n. 78/A non ha modificato il CGS, introducendo una nuova fattispecie di illecito disciplinare, ma ha previsto soltanto, reiterando quanto già sancito dal precedente C.U. n. 210/A in riferimento alla s.s. 2019/2020, le sanzioni specificamente applicabili alle società sportive in caso di violazioni ai protocolli sanitari FIGC commesse nella s.s. 2020/2021 [...]. Pertanto, il C.U. n. 78/A, così come parimenti il C.U. n. 210/A, non ha necessitato di approvazione da parte del CONI, che, infatti, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, non vi è stata per alcuno dei citati provvedimenti»; 4) «Errata applicazione della norma integratrice della fattispecie sanzionatoria, non recepita alla data del 28 ottobre 2020. Carenza di giurisdizione», il Collegio ha ritenuto che «le violazioni commesse dai ricorrenti, sebbene riferite a controlli effettuati in osservanza di Protocolli UEFA in quanto connessi alla disputa di gare di Champions League, si risolvono, nei limiti di quanto sarà più sotto precisato, nella violazione della normativa domestica, tanto federale quanto statale [...]. A tal proposito, giova richiamare l'art. 4 comma CGS, secondo cui l'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), nonché delle altre norme federali» e dei «principi della lealtà della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva; peraltro anche la normativa UEFA di settore (*UEFA Return to Play Protocol*), per il caso di positività riscontrata in sede di analisi, al par. 7.6 richiama gli obblighi stabiliti dalle autorità sanitarie locali competenti ai quali comunque il medico sociale si deve conformare».

agonistica di squadra sulla base del Parere del Comitato Tecnico Scientifico del 12 giugno 2020, appare chiaro che la procedura di ricerca dei contatti, oltre che la stessa imposizione della quarantena, siano di esclusiva competenza dell'Autorità di sanità pubblica.

Esclusa, quindi, la responsabilità dei medici sociali per le condotte in esame, residuano in ogni caso i profili di colpa concernenti, da un lato, gli obblighi di comunicazione della positività dei tesserati alle autorità sanitarie gravanti sui ricorrenti e, dall'altro, le ulteriori contestazioni contenute negli ultimi punti dell'atto di deferimento.

Con riguardo a quest'ultime, il Collegio ritiene che se, come già evidenziato, non rientra nelle competenze del medico sociale la prescrizione della quarantena, è invece certamente a lui addebitabile la scelta di far accedere nei locali della società sportiva e di far scendere in campo un giocatore risultato positivo.

Circa gli obblighi di comunicazione all'ASL, pur ritenendo che questi gravino effettivamente in capo ai ricorrenti, il Collegio sottolinea, tuttavia, che entrambi gli organi di giustizia endofederale non hanno tenuto correttamente conto dell'avviso con cui, il 29 ottobre 2020²⁸, il responsabile sanitario della S.S. Lazio S.p.A. informava il dirigente del SISF della positività di alcuni tesserati.²⁹ Tale comunicazione, ad avviso delle SS.UU., sarebbe infatti idonea a scriminare, almeno, il primo degli addebiti mossi dalla Procura, ad essa temporalmente riferibile.

La decisione n. 85/2021, relativa alla posizione del Presidente della società³⁰, giunge poi, come anticipato, a conclusioni analoghe a quanto sinora detto con riguardo alla necessità di una revisione *in melius* della sanzione applicata, riprendendo in larga parte le considerazioni già espresse dal Tribunale Federale e reputando perciò totalmente errato il ragionamento operato dal giudice di appello nella parte in cui ha ritenuto responsabile il ricorrente per le condotte concernenti le prime contestazioni dell'atto di deferimento.

«Le violazioni commesse rilevano, dunque, in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, esponendo gli autori a responsabilità disciplinare nei confronti della Federazione di appartenenza anche se le stesse emergano in riferimento a gare da disputarsi in ambito UEFA, con l'effetto che le stesse sono pienamente suscettibili nell'ambito di applicazione della Giustizia Sportiva della FIGC».

²⁹ Sul punto la Corte Federale di Appello, a p. 25 della decisione n. 103/2021, ha sottolineato che «non si può che criticare la lacunosità e, appunto, la reticenza della comunicazione del Pulcini». Allo stesso modo, a p. 10 della decisione del Tribunale Federale Nazionale concernente la vicenda analizzata, si legge che «tale comunicazione è totalmente inadeguata a soddisfare i requisiti previsti dalle disposizioni normative, in quanto priva dei nominativi risultati positivi ed estremamente generica, ponendo una non legittima differenziazione fra tamponi UEFA e tamponi eseguiti secondo il protocollo FIGC che, si ribadisce, non può rilevare ai fini della tutela della salute ed incolumità pubblica».

³⁰ Nella decisione in esame l'organo giudicante ha tuttavia respinto le censure contenute nel primo motivo di ricorso: 1) «Violazione del principio *nullum crimen sine lege* e della immodificabilità della contestazione», il Collegio ha ritenuto che «da CFA ha fondato la responsabilità dei ricorrenti sulla violazione del C.U. n. 78/A, dell'art. 257 e 260 T.U. leggi sanitarie e dell'art. 8 del codice deontologico, avendo riguardo alle medesime condotte delineate nell'atto di deferimento». Il Collegio ha altresì respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso (n. 61/2021 R.G.) proposto dalla Lazio, «da quale - secondo la resistente FIGC - avrebbe già consumato il suo potere di impugnazione nel momento in cui aveva in precedenza impugnato la stessa decisione congiuntamente ai dott. Pulcini e Rodia (con il ricorso n. 60/2021 R.G.)» ritenendo che «l'eccezione è infondata in quanto la decisione impugnata dalla Lazio con il ricorso qui in esame, da un punto di vista sostanziale, è autonoma e distinta rispetto a quella oggetto della precedente impugnazione, essendo diversi e distinti i titoli di responsabilità per i quali la Lazio è stata sanzionata congiuntamente al dott. Lotito».

In questo caso, peraltro, l'esclusione della colpevolezza viene estesa anche agli obblighi di comunicazione, oltre che a quelli di prescrizione della quarantena e di ricerca dei contatti stretti.

Il Collegio, preliminarmente, contesta la necessità della sussistenza di una delega scritta del vertice societario nei confronti dei medici, ritenendo che l'art. 44 delle NOIF contenga già un'implicita attribuzione al medico sociale della responsabilità della tutela della salute dei professionisti che operano per la società stessa con tutti i connessi compiti di cura e le correlate funzioni, concernenti anche gli obblighi di segnalazione. Sul punto viene evidenziata, peraltro, la sussistenza di un «vasto ed articolato modello organizzativo adottato in materia sanitaria dalla società Lazio»³¹. Con riguardo poi alle condotte evidenziate nei primi punti dell'atto di deferimento, si esclude, altresì, la possibilità di addebitare al ricorrente qualsiasi profilo di *culpa in vigilando* e di *culpa in eligendo*.

Per quanto attiene, invece, alle contestazioni concernenti il mancato isolamento e l'ingresso dei due tesserati asintomatici nei locali della società e in campo, il Supremo Collegio dello Sport svolge alcune considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle già contenute nella decisione n. 84/2021, ritenendo che al Presidente della Società «certamente non potrebbe ascrivere alcuna responsabilità in relazione alla mancata prescrizione della quarantena o in relazione alla mancata comunicazione alla ASL dei nominativi dei contatti stretti», mentre «viceversa a suo carico può assumere rilevanza una negligenza consistente nell'aver consentito a un giocatore risultato positivo (sia pure ad un solo tampone) di accedere nei locali della società sportiva e di scendere in campo»³².

Il Collegio, in ultimo, evidenzia la mancata verifica da parte della CFA delle consulenze mediche, ritualmente prodotte dai ricorrenti, astrattamente idonee a condurre ad una diversa valutazione di merito delle responsabilità in esame.

4. *Le motivazioni dei giudizi delle SS.UU.: analisi critica*

La ricostruzione della vicenda operata dalle SS.UU. in entrambe le decisioni, e le conclusioni cui esse giungono, appaiono, a nostro avviso, meritevoli di una più attenta disamina con riguardo ad alcuni specifici profili.

Va rilevata, innanzitutto, la portata chiarificatrice delle motivazioni del Collegio che, in una materia caratterizzata, come anticipato, da elevata complessità, individua nella Circolare ministeriale del 18 giugno 2020 n. 21463 la fonte normativa idonea ad escludere l'obbligo della prescrizione della quarantena e della ricerca dei contatti stretti in capo ai ricorrenti.

³¹ Alle pp. 12 e ss. della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport relativa al caso in esame si legge che «peraltro, la CFA non ha neppure considerato il vasto ed articolato modello organizzativo adottato in materia sanitaria dalla società Lazio, la quale, oltre ad avere individuato - come prescritto dall'art. 44 NOIF - un qualificato professionista come medico sociale, ne ha indicato un altro, parimenti qualificato, come Responsabile sanitario; ed inoltre si è avvalsa di una numerosa squadra di medici (i ricorrenti hanno fatto riferimento a ben diciassette medici e la circostanza non è stata contestata) [...]. Invero, la disciplina dettata dall'art. 44 delle NOIF appare coerente ai criteri sui quali si fonda il D. Lgs. n. 231 del 2001 in materia di responsabilità delle persone giuridiche, imponendo l'adozione di un modello organizzativo idoneo sia sul piano soggettivo (specificando i requisiti che deve possedere il Medico, che deve essere specialista in medicina dello sport e tesserato dalla Federazione), che oggettivo (prevedendo l'attribuzione al medico di ampi poteri ai quali corrisponde una altrettanto ampia responsabilità)».

³² Cfr. p. 16 della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 85/2021.

La Circolare dispone testualmente che è il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente per quanto riguarda l'attività agonistica di squadra professionistica, nel caso in cui risulti positivo un giocatore, a disporre l'isolamento e ad applicare la quarantena dei componenti del gruppo squadra che hanno avuto contatti stretti con un caso confermato. Come giustamente sottolineato nel *decisum*, non potrebbe essere altrimenti, considerando che tali misure incidono rispettivamente sulla privacy e sulle libertà personali degli individui, rendendo perciò strettamente necessario l'intervento dell'Autorità pubblica.

Il Collegio evidenzia anche la non corretta interpretazione, da parte degli organi di giustizia endofederale, del Parere del Comitato Tecnico Scientifico del 12 giugno 2020 e del suo collegamento con la citata Circolare, ponendosi in tal senso in linea con quanto espresso in merito da autorevole dottrina, la quale ha ben rilevato come il primo sia stato recepito solo in parte, e con differenze di non poco rilievo, dalla seconda³³.

Si ribadisce perciò, confermando così le conclusioni di un precedente intervento dell'organo di giustizia sportiva d'ultima istanza³⁴, che il Parere non integra, in alcun senso, la Circolare, che resta perciò l'unica fonte idonea a dettare la disciplina del caso di specie.

Certamente corretti appaiono, poi, i rilievi mossi in merito alla mancata valorizzazione, da parte di entrambi i giudici endofederali, della comunicazione del 29 ottobre 2020 inviata dal responsabile sanitario al direttore del SISPI, potendosi ritenere che, in assenza di specifiche e contrarie disposizioni normative che non sembrano sussistere nel caso di specie, l'interlocuzione tra il privato e l'Autorità di sanità pubblica non necessiti di particolari formalità.

Il generale principio di libertà della forma opera senza dubbio anche all'interno dell'ordinamento sportivo considerando, peraltro, la stessa regola di cui all'art. 2, co. 6, del Codice di giustizia sportiva³⁵, che consente il ricorso ai principi ed alle norme generali del sistema processual-civilistico nei limiti della compatibilità degli stessi con il carattere, appunto, di «informalità» che caratterizza i procedimenti di giustizia sportiva.

Esaminando poi la decisione n. 84/2021, risultano di particolare interesse le considerazioni svolte dal Collegio in merito alla *culpa in vigilando*.

Le argomentazioni delle SS.UU mirano, infatti, ad escludere la stessa imputabilità di un obbligo di vigilanza in capo al Presidente della società, sul presupposto che gli inadempimenti contestati riguardino attività di specifica competenza dello staff medico.

³³ Sul punto v. L. SANTORO, *La normativa emergenziale anti- covid in ambito calcistico: il caso Napoli*, in *Sport, Benessere, Diritto e società (ex Rivista della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università degli Studi di Palermo Ristampa aggiornata 2012)*, pp. 157-164. L'A. evidenzia chiaramente lo scostamento tra il Parere del CTS ed il contenuto della Circolare, sottolineando anche che «nonostante l'apparente ricezione delle indicazioni espresse dal CTS, si rileva, tuttavia, come la procedura di esecuzione dei tamponi il giorno della gara nel provvedimento adottato dal CTS sia prevista quale modalità valida in ogni caso e, invece, nella circolare del Dipartimento di Prevenzione Sanitaria presso il Ministero della Salute sia riferita alla facoltà in capo allo stesso Dipartimento di prevederla espressamente».

³⁴ Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 1/2021, consultabile *on line* all'indirizzo www.coni.it, ove riferendosi proprio al rapporto tra Parere e successiva Circolare si sottolinea che «la valutazione dei giudici endofederali non tiene conto, in generale, del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio di gerarchia delle fonti».

³⁵ Ai sensi dell'art. 2, co. 6, del CGS CONI «per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia sportiva conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva».

Ciò, peraltro, considerando proprio l'accertata sussistenza di un efficace modello di organizzazione e gestione sanitaria adottato, come in precedenza rilevato, dalla S.S. Lazio S.p.A.

In specie, soffermandosi su quella parte della motivazione in cui si evidenzia che la *culpa in vigilando* va ad «attenuarsi» ove l'impegno dovuto dal preposto diventa altamente tecnico e specialistico, «e dunque [...] inesigibile da parte di un preponente non tecnico, almeno per quanto riguarda tutte le incombenze (e tra queste le segnalazioni) di carattere specificamente sanitario», ci sembra che il Collegio abbia considerato lo stesso obbligo di vigilanza a sua volta inesigibile, in ragione, anche e soprattutto, dell'ampio tecnicismo della materia in esame³⁶.

Il concetto di inesigibilità, in ambito contrattuale, prescrive, infatti, che lo sforzo di diligenza imposto alle parti nell'esecuzione del rapporto obbligatorio trovi comunque un limite nella c.d. esigibilità della prestazione, ove sussista una giusta causa meritevole di tutela idonea a dar fondamento al predetto limite. Si tratta, quindi, di un'estensione della rilevanza delle sopravvenienze, ulteriore rispetto alle ipotesi espressamente codificate dal legislatore, sulla base di una specificazione del generale concetto di buona fede cd. oggettiva che accompagna lo svolgimento del rapporto contrattuale dalla nascita all'esecuzione³⁷.

L'istituto in esame presenta dei risvolti anche in ambito penalistico, quale causa ostativa al determinarsi di una piena colpevolezza dell'agente, pertanto in tale misura estendibili anche alla responsabilità di cui all'articolo 2043 del codice civile³⁸.

Ebbene, traendo spunto dalla valenza tanto civilistica quanto penalistica dell'istituto, la sua applicazione al caso di specie comporta che il mancato adempimento dell'obbligo di vigilanza non sia colpevole in quanto, appunto, esso stesso «inesigibile», trattandosi di compiti altamente tecnici e perciò soddisfabili esclusivamente dal personale sanitario qualificato.

³⁶ v. p. 14 della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 84/2021.

³⁷ L'obbligo per le parti di comportarsi secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 c.c., impone quindi a quest'ultime di tenere in considerazione anche eventuali accadimenti *in itinere* idonei a comportare un aggravamento della posizione giuridica della controparte. Sul rilievo civilistico dell'inesigibilità v. D. CASTROVINCI, *Il problema della inesigibilità della prestazione*, in *Giust. Civ.*, 1988, p. 346, F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2016, pp. 639 ss. e M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1975, pp. 16 e ss. V. anche O. CLARIZIA, *Sopravvenienze non patrimoniali e inesigibilità nelle obbligazioni*, Napoli, 2012. Il concetto di inesigibilità della prestazione viene richiamato anche in giurisprudenza, V., ad esempio, Cass., Sez. lav., n. 17600/2021, consultabile *on line* all'indirizzo www.dejure.it.

³⁸ La teoria favorevole alla sussistenza di una generale inesigibilità scusante è notevolmente contestata, ma appare comunque rilevante quale fondamento delle cause tipiche di esclusione della colpevolezza. Sull'argomento v., fra tanti, G. FIANDACA – E. MUSCO, *Manuale di diritto penale-parte generale*, Torino, 2015, pp. 425 e ss. Gli autori evidenziano come «nonostante le forti suggestioni connesse all'idea di utilizzare una categoria capace di rendere più elastica e umane le regole che presiedono all'imputazione penale, è da escludere che la cd. inesigibilità possa assumere quel ruolo ampiamente scusante ipotizzato [...]. L'inesigibilità rischia di risolversi in una clausola vuota perché non riesce, di per sé, a indicare i criteri che dovrebbero veramente presiedere alla soluzione dei diversi casi concreti. In altri termini, se ci si limita ad asserire che un comportamento non è colpevole perché non era esigibile un comportamento diverso, rimane ancora senza risposta l'interrogativo più importante che è quello di sapere perché non si sarebbe potuto agire altrimenti» pertanto «alla non esigibilità non compete più il ruolo di causa generale di discolta [...] ma ciò non impedisce [...] un riconoscimento più cauto e ben circoscritto del principio di inesigibilità [...] limitatamente a quelle sole ipotesi nelle quali il principio stesso assurge a fondamento plausibile di causa di esclusione della colpevolezza o scusanti espressamente previste dal legislatore».

Quanto sinora detto si pone perfettamente in linea con la regola prevista dall'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008³⁹, peraltro più volte richiamato nelle diverse decisioni degli organi federali. Tale norma, pur evidenziando che la delega di funzioni, nel caso di specie implicita *ex art. 44 NOIF*, non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, sottolinea però che «tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di vigilanza e controllo di cui all'articolo 30 comma 4». Ovviamente, ciò si basa comunque sulla *conditio sine qua non*, che sembrerebbe come detto ricavarsi dalle parole del giudicante d'ultima istanza, dell'adozione da parte della società calcistica tanto di un efficace e valido modello di organizzazione e gestione quanto di idonei sistemi di controllo sullo stesso.

Il Collegio ha, quindi, voluto affermare, con forza, che gli addebiti contestati fanno riferimento a condotte altamente tecniche di esclusiva competenza dei sanitari, dovendosi quindi per ciò stesso escludere la responsabilità per *culpa in vigilando* del soggetto, considerata vieppiù la già constatata efficacia scriminante dei modelli organizzativi adottati.

Come sopra anticipato, il Supremo organo della giustizia sportiva ha, invece, confermato la colpevolezza del ricorrente con riguardo alle contestazioni concernenti l'ingresso dei tesserati asintomatici nei locali della società sportiva, valorizzando sul punto la rilevanza del principio di precauzione al cui rispetto è tenuto anche chi non «abbia una specifica competenza medica» e che, come già in passato sottolineato dal medesimo organo, è senza dubbio coerente con le finalità perseguite dalle istituzioni e dagli altri soggetti operanti nel mondo dello sport, ovverosia promuovere trasparenza, correttezza, ordine e rispetto dell'avversario in una libera competizione ove il migliore prevalga⁴⁰.

In ultimo, riteniamo utile sottolineare che le SS.UU., in entrambe le decisioni, hanno evidenziato, altresì, la necessità di riconoscere adeguato rilievo alla circostanza che le condotte censurate si riferiscono a fatti temporalmente collocati nei primi mesi di applicazione della complessa normativa anti-covid, con tutte le incertezze interpretative ed applicative a ciò connesse⁴¹.

Queste considerazioni si basano, fondamentalmente, sull'applicazione al caso di specie della regola di cui all'art. 2236 c.c., a mente del quale «se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave».⁴² Tale disposizione, per consolidata giurisprudenza⁴³, assume una valenza pressoché generale, essendo applicabile pure nell'ambito della

³⁹ «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2000, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

⁴⁰ Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 42/2015, consultabile *on line* all'indirizzo www.coni.it.

⁴¹ A ciò si ricollega la contestazione relativa alla mancata valutazione dei pareri medici prodotti dai ricorrenti, astrattamente utili, a detta dello stesso Collegio, proprio in ragione della «novità e della natura essenzialmente tecnica delle questioni oggetto del giudizio», in particolare con riguardo alla tematica relativa all'affidabilità ed alla contraddittorietà dei test eseguiti.

⁴² Sulla *ratio* di tale regola v. L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, *Diritto Civile, Obbligazioni e contratti*, Torino, 1992, pp. 526-527.

⁴³ Sul punto, specificamente, v. Cass., Sez. III, n. 2428/1990, consultabile *on line* all'indirizzo www.dejure.it. e Cass., Sez. III, n. 11743/1998, consultabile *on line* all'indirizzo www.dejure.it. Più recentemente il principio è ribadito da Cass., Sez. III, n. 8496/2020, consultabile *on line* all'indirizzo www.dejure.it. L'assunto è ormai confermato anche in dottrina, v. ad esempio, con un respiro peraltro attualissimo, M. FACCIOLI, *Il ruolo dell'art. 2236 c.c. nella responsabilità sanitaria da Covid-19*, in *Rivista Responsabilità Medica*, 2020, pp. 159 e ss.

responsabilità aquiliana, poiché le condotte ritenute idonee a far sorgere l'illecito civile sono riconducibili alla violazione di obblighi analoghi a quelli che incombono sul professionista in ambito contrattuale⁴⁴, oltre che, secondo una parte della dottrina, anche nel settore penale⁴⁵.

Circa la nozione di «problemi tecnici di speciale difficoltà», può farsi riferimento sia a quelle ipotesi controverse che richiedono un impegno intellettuale particolarmente elevato, con conseguente necessità di preparazione e dispendio di attività anch'esse superiori alla media, sia a quelle che, appunto, presentano aspetti di straordinarietà ed eccezionalità, così da non essere state, ancora, adeguatamente studiate nella scienza e sperimentate a sufficienza nella pratica, restando dibattute con riferimento ai metodi terapeutici da seguire⁴⁶.

Alla luce di ciò risulta evidente che la *ratio* della disciplina di cui all'art. 2236 c.c. è quella di limitare, per le sole ipotesi di imperizia⁴⁷, la responsabilità di determinati soggetti che agiscono nell'ambito di attività connotate da «speciale difficoltà», dovuta anche all'eccezionalità dell'ipotesi concreta, apparendo quindi, stante la sua generale portata applicativa, perfettamente adattabile al caso in esame.

Come sottolineato in premessa, infatti, l'evolversi della situazione pandemica ha comportato il susseguirsi, repentino, di diverse disposizioni normative eccezionali, statali e federali, cui, senza dubbio, hanno fatto seguito dubbi e criticità in merito alla corretta applicazione delle stesse, che si sommano, poi, alle controversie tecniche concernenti, ad esempio, proprio l'affidabilità dei test ed i comportamenti da porre in essere in seguito alla rilevazione, quasi concomitante, di esiti positivi e negativi con riferimento allo stesso soggetto.

5. I fatti successivi e il giudizio di rinvio: considerazioni conclusive

Per una più esaustiva disamina della vicenda è, a nostro avviso, utile accennare anche ad alcuni fatti, accaduti nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione dei

⁴⁴ Cfr. F. CARINGELLA – G. DE MARZO, *Manuale di diritto civile - Le obbligazioni*, Vol. II, Torino, 2007, p. 446.

⁴⁵ L'applicabilità dell'articolo 2236 c.c. anche in ambito penalistico è stata studiata con particolare riguardo alla responsabilità penale dei sanitari. Sull'argomento, tra tanti, v. F. BASILE, *Itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica colposa tra art. 2236 cod. civ. e legge Balduzzi (aspettando la riforma della riforma)*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, Vol. 2/2017, pp. 159 e ss., ove l'A. evidenzia che «l'applicabilità del limite della colpa grave anche in sede penale era sostenuta in forza di ragioni di coerenza e di unità dell'ordinamento giuridico: veniva evidenziata, infatti, la potenziale contraddizione in cui si sarebbe caduti considerando penalmente rilevante una condotta che, in ambito civilistico, sarebbe risultata, invece, lecita».

⁴⁶ In tema v. Cass., Sez. III, n. 9471/ 2004 consultabile *on line* all'indirizzo www.dejure.it e Cass., Sez. III, n. 4152/1995 consultabile *on line* all'indirizzo www.dejure.it.

⁴⁷ Con riguardo all'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2236 c.c. ai soli casi di imperizia v. Cass., sez. III, n. 5506/2014, in F. CARINGELLA, L. BUFFONI, F. DELLA VALLE, *Codice civile e delle leggi complementari annotato con la giurisprudenza*, Roma, 2017 p. 2078, a mente della quale «in tema di responsabilità del professionista, la limitazione di responsabilità dell'art. 2236 c.c. è prevista per le sole ipotesi di imperizia, che possano essere giustificate dalla particolare complessità o novità dell'opera richiesta, e non si estende alle ipotesi in cui la prestazione del professionista sia stata viziata da negligenza e imprudenza, cioè una violazione della diligenza professionale media esigibile ex art. 1176 c. 2 c.c., rispetto a cui rileva anche la colpa lieve».

dispositivi delle SS.UU., che presentano indubbi profili di interesse dal punto di vista giuridico.

Alla riunione del Consiglio Federale della FIGC del 30 settembre 2021 non è stato, infatti, consentito l'ingresso al Presidente della S.S. Lazio S.p.A. poiché la Federazione, come si evince dalle dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa, ha ritenuto che lo stesso, in attesa del nuovo intervento in sede di rinvio della Corte Federale di Appello, dovesse ritenersi squalificato. La sanzione dell'inibizione è stata, quindi, considerata efficace anche a fronte dell'annullamento con rinvio operato dal Collegio di Garanzia, sul presupposto che la decisione n. 85/2021 avrebbe comunque confermato la responsabilità del Presidente in relazione ad alcuni addebiti⁴⁸, limitandosi ad escluderla per altri.

La Federazione ha sostanzialmente ritenuto che l'annullamento con rinvio non sia idoneo a comportare una sospensione della sanzione, se comunque dalla decisione emerga la conferma di taluni profili di colpevolezza con riguardo anche soltanto ad una parte degli addebiti mossi.

Tale opinione va, tuttavia, sottoposta, a nostro avviso, a ferrea critica per le ragioni che seguono.

In primis, potrebbe ritenersi che lo stesso atto di esclusione dal Consiglio Federale sia da reputarsi illegittimo in quanto, comunque, basato su una sentenza annullata dall'organo d'ultima istanza, traendo spunto, nel silenzio delle normative strettamente sportive, dall'articolo 336, co. 2, del codice di procedura civile, secondo cui «la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza cassata». Tale norma disciplina il c.d. effetto espansivo esterno della pronuncia dell'organo d'ultima istanza, attraverso cui è possibile qualificare illegittimo ogni atto, o provvedimento, che trovi nella sentenza annullata la sua fonte⁴⁹.

La soluzione predetta rischia, però, di porre il fianco all'obiezione che, comunque, alcune delle responsabilità sono state effettivamente accertate.

Ci sembra, perciò, che una disposizione maggiormente idonea a fornire una corretta chiave di lettura della questione possa essere l'art. 624 c.p.p., a mente del quale se «l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata».

Tale disposizione, secondo una recente pronuncia della Suprema Corte⁵⁰, va interpretata proprio nel senso che l'annullamento con rinvio, in relazione al solo trattamento sanzionatorio, di una sentenza di condanna composta di un unico capo non comporta automaticamente, in applicazione del principio della formazione progressiva del giudicato, l'immediata eseguibilità di detta sentenza, che può ricorrere soltanto qualora la pena sia definita con certezza nel *quantum* minimo inderogabile⁵¹.

⁴⁸ Si fa riferimento al punto in cui la decisione del Collegio di Garanzia n. 85/2021, a p. 15, chiarisce che a carico del Presidente «può assumere rilevanza una negligenza consistente nell'aver consentito a un giocatore risultato positivo [...] di accedere nei locali della società sportiva e di scendere in campo».

⁴⁹ Tra tante, sul concetto di effetto espansivo esterno, v. Cass., sez. lav., ord. n. 22063/2020, consultabile *on line* all'indirizzo www.dejure.it.

⁵⁰ Cfr. Cass., Sez. I, n. 12904/2018, consultabile *on line* all'indirizzo www.dejure.it.

⁵¹ Ciò in quanto, secondo la Corte, si è «al cospetto di un elemento impediente l'esecutività del titolo, non potendo attuarsi lo *ius puniendi* statuale per mancata determinazione certa della pena minima da porre in esecuzione [...] non sono praticabili soluzioni interpretative che pretendano l'emissione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione *in incertam poenam* ovvero che abbiano ad oggetto pene determinate nel minimo in maniera evidentemente virtuale, attraverso, cioè, operazioni di calcolo su cui non sia scesa

Nonostante tale orientamento sia stato espresso nell'ambito dell'ordinamento processual-penalistico, riteniamo in ogni caso ragionevole che, vista la specificità della vicenda in esame, si possa comunque trarre ispirazione da quanto affermato dalla Suprema Corte. Anche nella controversia di cui si discorre si è in presenza di un procedimento aperto, concentrato esclusivamente sulla singola sanzione relativa a tutte le condotte contestate, che necessita pertanto, proprio a seguito della decisione di rinvio, della pronuncia di un altro giudice al fine di completarsi e di poter pertanto essere eseguito.

Le decisioni del Collegio di Garanzia, infatti, pur dando conto di alcune responsabilità dei ricorrenti, ne hanno ritenute altre insussistenti, chiedendo una rivisitazione dell'unica sanzione applicata che, in assenza di un *minimum* comunque individuabile, non sembra poter trovare provvisoriamente applicazione. Ne consegue che il Presidente della società calcistica, in attesa della decisione di rinvio, dovrebbe conservare lo *status* di deferito e non già di sanzionato⁵².

In ultimo, la Corte Federale di Appello⁵³, in sede di rinvio, ha ridotto l'inibizione in cinque mesi per i medici ed in due mesi per il Presidente, limitando di conseguenza anche l'ammenda a carico della S.S. Lazio S.p.A., adeguandosi così alle conclusioni espresse dalle SS.UU. circa la necessità di incidere con forza sulle sanzioni applicate dagli organi di giustizia endofederale precedentemente intervenuti⁵⁴. Tale decisione si pone

l'irrevocabilità del giudicato (che, pertanto, siano suscettibili di rivisitazioni anche *in melius*)». La Cassazione in tale pronuncia evidenzia inoltre che «nel processo penale è possibile in caso di annullamento parziale dare esecuzione alla condanna per la parte di decisione coperta da irrevocabilità, non in virtù di un principio di anticipazione dell'esecutività della decisione stessa rispetto al giudicato formale e sostanziale ovvero di immediata eseguibilità della statuizione di condanna di primo o di secondo grado (principi che non potrebbero entrare nel sistema processuale penale in ragione del disposto dell'art. 27 Cost. - che postula la condanna definitiva -), ma in virtù della intervenuta formazione del giudicato sulla statuizione di responsabilità e sulla pena minima da portare ad esecuzione. Là dove, pertanto, la decisione di annullamento parziale interna al singolo capo di imputazione dia conto della responsabilità, accertandone il profilo dell'*an* e chiarendo tutti i punti che ad essa risultino collegati (imputabilità, assenza di esimenti obiettive, soggettive, etc.) ed intervenga sul solo profilo del *quantum* della pena, annullando con rinvio il trattamento sanzionatorio, per effetto della necessità di un nuovo giudizio, a titolo esemplificativo, in punto di circostanze o di bilanciamento di esse, il tema relativo rimesso al giudice del merito nel giudizio rescissorio, può determinare la non eseguibilità della decisione divenuta irrevocabile, per mancata o non possibile individuazione certa della pena minima da eseguire».

⁵² Tale argomento sembra avallato proprio da quanto espresso recentemente da Cass., SS.UU., n. 3423/2021, consultabile *on line* all'indirizzo www.dejure.it, secondo la quale, per converso, «in caso di annullamento parziale (art. 624 cod. proc. pen.), è eseguibile la pena principale irrogata in relazione a un capo (o a più capi) non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento parziale per il quale abbiano acquisito autorità di cosa giudicata l'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, e la determinazione della pena principale, essendo questa immodificabile nel giudizio di rinvio e individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione».

⁵³ La decisione/0030/CFA-2021-2022 è consultabile *on line* all'indirizzo www.fjgc.it.

⁵⁴ Ed infatti, il giudicante ha espressamente specificato l'assenza di responsabilità sia dei medici sociali per le contestazioni di cui alla lett. a) dell'originale atto di deferimento sia del Presidente con riguardo alle condotte sub. a), b), c). Pertanto, con riguardo ai sanitari, ha evidenziato che «occorre assumere necessariamente come base di riferimento le sanzioni stabilite dalla precedente sentenza annullata: 12 mesi di inibizione ciascuno per Rodia, Pulcini e Lotito ed euro duecentomila di ammenda per la Lazio. A fronte di tali misure, va considerato, in primo luogo, con riferimento ai medici Pulcini e Rodia, che risulta esclusa, in radice, la responsabilità per il capo di deferimento di cui al Capo A). Ma anche con riguardo a tutte e 4 le restanti imputazioni, come già ricordato, il Collegio di Garanzia ha significativamente delimitato l'ambito oggettivo dei comportamenti ritenuti rilevanti sul piano disciplinare, escludendo qualsiasi responsabilità in

perfettamente in linea con il consolidato orientamento del Collegio di Garanzia relativo alla vincolatività del principio di diritto espresso, in seno al quale si è chiarito che «in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto [...] il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione»⁵⁵. Al giudice di secondo grado, in sede di rinvio, è pertanto precluso discostarsi dal principio di diritto formulato nella precedente decisione del Collegio.

Quanto accaduto nell'ambito della vicenda in esame conduce a ritenere che le questioni ad essa sottese siano destinate a riproporsi, quanto prima, in situazioni analoghe e che ben potrebbero quindi nuovamente essere portate all'attenzione degli organi di giustizia sportiva.

Si comprendono dunque le ragioni per le quali il Collegio di Garanzia, in un periodo storico in cui il mondo sportivo è connotato *in toto* da disordini e fragilità, nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, assuma sempre più un ruolo determinante nel tracciare il binario della corretta applicazione delle regole e dei principi che governano l'ordinamento sportivo. Ciò, vieppiù, a fronte di una giustizia federale che, per contro, non sembra aver ancora trovato una propria univoca direzione⁵⁶.

ordine alla grave imputazione di non avere disposto l'isolamento e la quarantena dei soggetti positivi al virus. Un ragionevole criterio di proporzionalità (ancorché non rigidamente aritmetico) induce a ritenere corretta una rideterminazione della sanzione che, assumendo quale base di calcolo gli indicati dodici mesi, la riduca (con riguardo al solo aspetto oggettivo degli illeciti accertati) nella misura di un quarto»; con riguardo al Presidente ha poi rilevato che «con riguardo alla posizione del Presidente Lotito, occorre considerare, oltre ai profili comuni ai due medici, i seguenti aspetti, partitamente indicati dal Collegio di Garanzia: - Tre dei cinque addebiti disciplinari accertati dall'annullata decisione annullata sono definitivamente venuti meno; - I due addebiti residui (lettere E e F) sono significativamente ridimensionati nella loro portata oggettiva; - La responsabilità del presidente della società va graduata – in diminuzione – rispetto a quella dei medici, in presenza della riconosciuta delega di funzioni; - Diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza annullata, non può incidere negativamente sulla commisurazione della sanzione l'ipotizzata recidiva, in quanto non ritualmente contestata; - Va riconosciuta validità ed efficienza del modello organizzativo sanitario [...]. Alla luce di questi vincoli inderogabili fissati dal Collegio di Garanzia, questa Corte ritiene corretta una determinazione della sanzione nella misura di mesi due di inibizione».

⁵⁵ Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, n. 76/2018, consultabile *on line* all'indirizzo www.Coni.it. In dottrina v. L. SANTORO, *La giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport nel suo quarto anno di attività*, in questa *Rivista*, Vol. II/2018, pp. 539 e ss.

⁵⁶ Si evidenzia inoltre che, come da comunicato consultabile *on line* all'indirizzo www.Coni.it, i due medici sociali della società Lazio hanno proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione in sede di rinvio della Corte Federale d'Appello.